

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9

INDICE

Premessa	pag. 3
Capo I – Disposizioni di Principio	
Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato	pag. 3
Art. 3 - Competenze del Comitato	pag. 3
CAPO II – Costituzione del Comitato	
Art. 4 - Composizione del Comitato	pag. 4
Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 4
Art. 6 – Modalità di costituzione	pag. 5
Art. 7 - Attribuzioni del Presidente	pag. 5
Art. 8 – Segreteria del Comitato	pag. 6
Art. 9 – Risorse economiche	pag. 6
Art. 10 - Accesso agli atti	pag. 6
Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino	pag. 6
Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato	pag. 7
Art. 13 - Durata del Comitato	pag. 7
CAPO III – Adunanze del Comitato	
Art. 14 - Convocazioni del Comitato	pag. 7
Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative	pag. 8
Art. 16 - Pubblicità dei lavori	pag. 8

Premesse

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, art. 9;

VISTO il Decreto *Legislativo* 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;

VISTA la DGR n. 1058 del 24 giugno 2014, che approva lo schema del presente regolamento;

Capo I – Disposizioni di Principio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n 1058 del 24 giugno 2014 che disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato “Comitato”) di cui all’art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell’ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

Art. 3 - Competenze del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell’utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”.

2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all’elaborazione e all’aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell’utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.

3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi,

indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.

4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

CAPO II – Costituzione del Comitato

Art. 4 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.

2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.

3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.

4. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 13 conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014.

Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.

2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:

a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;

b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;

c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;

d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;

e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 6 – Modalità di costituzione

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, il Consiglio di Bacino istituisce un albo cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.

2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n. 13 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.

4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014, che approva lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.

6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
 - b. trasmette al Presidente del Consiglio di Bacino i pareri di cui all'art. 3;
 - c. rappresenta il Comitato, nelle relazioni istituzionali con il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

Art. 8 – Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di segretaria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa del Consiglio di Bacino, all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenti;
2. L'attività della segretaria consiste in particolare nei seguenti compiti:
 - a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
 - b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

Art. 9 – Risorse economiche

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dal Consiglio di Bacino. La gestione delle spese compete al Direttore del Consiglio di Bacino che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.
3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino

1. I pareri previsti all'Art. 3, comma 3, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta, fatta salva la possibilità per il Consiglio di bacino di fissare termini maggiori qualora si ravvisi la necessità. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.

2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.

2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante da parte del Presidente del Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

Art. 13 - Durata del Comitato

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente del Consiglio di Bacino darà inizio alla procedura di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Bacino dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

CAPO III – Adunanze del Comitato

Art. 14 - Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.
2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.
3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.
4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.
5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio di Bacino.
6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.
7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore del Consiglio di Bacino.

Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.
2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.
3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzianti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.
3. Una copia delle deliberazioni dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione.